LEGA PRO

COMUNICATO N. 375/L – 18 GIUGNO 2025

375/749

RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 FRA LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO TESSERATI AIAC

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con l'AIAC in data 1° agosto 2012 e successivamente rinnovato, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati, aggiornate per la stagione sportiva 2025/2026.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO TESSERATI AIAC

Compenso globale lordo

Gli allenatori, i responsabili del settore giovanile ed i preparatori atletici professionisti, tesserati per società di Lega Pro, hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

TABELLA MINIMI 2025/2026

Minimo retributivo allenatore della prima squadra	€ 28.297,00 lordi
Minimo retributivo allenatore in seconda della prima squadra	€ 15.847,00 lordi
Minimo retributivo allenatore responsabile della squadra primavera	€ 14.331,00 lordi
Minimo retributivo allenatore portieri prima squadra	€ 15.071,00 lordi
Minimo retributivo responsabile settore giovanile	€ 17.948,00 lordi
Minimo retributivo preparatore atletico della prima squadra	€ 15.071,00 lordi
Minimo retributivo preparatore atletico della squadra primavera	€ 11.943,00 lordi

I corrispettivi come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2025/2026 ed eventuali variazioni saranno esaminate all'inizio di ogni stagione successiva.

2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo, si forniscono le seguenti indicazioni:

a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con l'Associazione di Categoria;

b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l'attività sportiva;

c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione "al netto" dovrà ritenersi nulla a tutti gli effetti;

d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;

e) nella compilazione dei contratti economici deve essere riportata **l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di sottoscrizione e di scadenza del rapporto contrattuale**.

3) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del "Fondo Indennità Fine Carriera" sono fissati, dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l'1,25% a carico dei tesserati AIAC), nei limiti del massimale mensile di € 10.050,58.

Il tesserato, con la firma del contratto economico, conferisce formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell'accordo economico.

Pubblicato in Firenze il 18 giugno 2025

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)